Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 marzo 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 marzo 1983, n. **60**.

Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici, per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi, o attività produttive, semprechè in entrambe le ipotesi sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Art. 2.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 miliardi di lire per il 1982 e in 40 miliardi di lire per il 1983, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — SCOTTI — BODRATO — GORIA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 marzo 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 11 febbraio 1983 relativo alle importazioni degli accessori per tubi di ghisa malleabile.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 288 del 5 febbraio 1982 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1765 del 30 giugno 1982 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni dai Paesi a commercio di Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 14 febbraio 1983, con il quale viene modificato il regime di importazione degli accessori per tubi di ghisa malleabile (v.d. 73.20 B) originari dei Paesi delle zone A2, A3, B e C;

Ritenuta l'opportunità di modificare il predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1983;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione degli accessori per tubi di ghisa malleabile, di cui alle premesse, è consentita direttamente dalle dogane, limitatamente alle partite viaggianti o giacenti nei depositi doganali alla data del 13 febbraio 1983.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORTE

(1630)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 febbraio 1983.

Approvazione del regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità deliberato dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, concernente la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

Visto il regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità deliberato dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri nella seduta del 29 novembre 1982;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento predetto;

Decreta:

E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, il regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità deliberato in data 29 novembre 1982 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1983

Il Ministro: SCOTTI

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI

Stralcio dal verbale n. 64 della riunione del Comitato dei delegati tenutasi il 29 e 30 novembre 1982

L'anno millenovecentottantadue, il giorno 29 del mese di novembre, si è riunito presso il salone «Raffaello» dell'Hotel Jolly, corso Italia n. 1, Roma, il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) approvazione verbale seduta precedente;

2) comunicazioni del presidente;

3) secondo prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste bilancio preventivo 1982;

4) seconda variante al bilancio preventivo 1982;

5) bilancio preventivo 1983;

6) piano d'impiego dei fondi disponibili per il 1983;

7) legge 20 ottobre 1982, n. 773 - Riforma della Cassa;

8) regolamento per l'accertamento della inabilità ed invalidità degli iscritti (art. 6, legge n. 773/82);

9) tassi sui mutui;

10) varie ed eventuali.

(*Omissis*).

Il presidente, mette a votazione, per alzata di mano, il testo definitivo del regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità degli iscritti, così come emendato dallo stesso Comitato.

Il Comitato dei delegati (delibera n. 16/82) approva a larghissima maggioranza il regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità degli iscritti, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (v. allegato «D» agli atti).

(*Omissis*).

Il presidente: BINI

Il segretario: ACRI

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITA' E DELLA INVALIDITA' DEGLI ISCRITTI

Titolo I

PENSIONE DI INABILITÀ

Art. 1.
Requisiti

L'iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di inabilità nel caso di perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione alla Cassa stessa, sempreché abbia compiuto dieci anni o, nel caso di infortunio, almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione.

In entrambi i casi l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da prima del compimento del quarantesimo anno di età o, nel caso di reiscrizione successiva, le interruzioni non debbono superare il periodo di cinque anni.

Art. 2.
Forma della domanda

La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione:

a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;

b) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dello IRPEF, o esenti da imposte, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, con riferimento al triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;

c) nel caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante la incapacità totale e permanente all'esercizio della professione; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante;

2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa; ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 3.
Modalità di accertamento

L'accertamento dello stato di inabilità è effettuato da una apposita commissione entro e non oltre giorni sessanta dalla data di completamento o perfezionamento della domanda nominata dalla giunta esecutiva e composta da tre sanitari di fiducia della Cassa che, dopo apposita visita medica, redigono relativo verbale in merito alla situazione fisica del richiedente.

Nel caso in cui questi sia, per oggettivi motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario di fiducia della Cassa, appositamente nominato di volta in volta dalla giunta esecutiva e non facente parte della citata commissione.

Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale, il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica che stabilirà collegialmente l'esistenza o meno della inabilità.

Si procederà infine, all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della giunta esecutiva.

Gli uffici provvederanno in seguito alla comunicazione dell'esito della domanda.

Art. 4.

Rigetto e ricorso

Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità da parte della giunta esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del provvedimento, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dalla giunta esecutiva della Cassa, da un sanitario nominato all'uopo dal ricorrente, e da un terzo medico nominato dal presidente dell'ordine dei medici della provincia ove avviene la visita, nel caso di dimostrato impedimento alla stessa nella sede dell'ente.

In caso di riconoscimento dell'inabilità, le spese del sanitario di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza dell'inabilità da parte del citato collegio medico.

Art. 5.

Cancellazione dall'albo

Dopo il riconoscimento della inabilità da parte della giunta esecutiva, per la corresponsione della pensione, il geometra è tenuto alla cancellazione dall'albo professionale entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, pena la revoca della pensione.

In caso di reiscrizione agli albi professionali viene revocata la concessione della pensione.

Art. 6.

Verifica dello stato inabilitante

Entro dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti danti causa all'inabilità.

Tale accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell'ente, diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento dello stato di inabilità, nominati dalla giunta esecutiva che, dopo apposita visita medica, redigono verbale in merito alla persistenza o meno dello stato inabilitante.

Nel caso in cui il beneficiario di pensione sia impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa, per oggettivi e documentati motivi di salute, potrà chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio, da parte di un sanitario di fiducia della Cassa, all'uopo nominato di volta in volta dalla giunta esecutiva e non facente parte della sopracitata commissione.

Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale, il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica che verificherà la persistenza o meno dello stato inabilitante.

Si procederà quindi all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della giunta esecutiva e, qualora l'inabilità non sia più riscontrata, si provvederà alla revoca della pensione.

Nel caso in cui il pensionato, convocato nelle forme di legge, non si presti, senza giusto motivo, alla revisione, l'ufficio procederà alla sospensione della pensione. Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla data della sospensione stessa, la giunta esecutiva procederà d'ufficio alla revoca della pensione.

Art. 7.

Decesso del richiedente

Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l'inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del *de cuius* potrà essere adottato « a posteriori », anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

La giunta esecutiva vi provvederà sentita la commissione medica di cui all'art. 3.

Titolo II

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Art. 8.

Requisiti

La pensione di invalidità spetta all'iscritto alla Cassa la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo, per l'infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo la iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

In ogni caso, l'iscrizione deve essere in atto prima del compimento del quarantesimo anno di età e, nel caso di reiscrizione successiva, le interruzioni non debbono superare il periodo complessivo di cinque anni.

Art. 9.

Forma della domanda

La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma della autodichiarazione:

a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;

b) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dello IRPEF o esenti da imposte, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, con riferimento al triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;

c) in caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante la riduzione della capacità lavorativa o meno di un terzo; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento invalidante;

2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 10.

Modalità di accertamento

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato da una apposita commissione nominata dalla giunta esecutiva e composta da tre sanitari di fiducia della Cassa che, dopo apposita visita medica, redigono relativo verbale in merito alla condizione fisica del richiedente.

Nel caso in cui questi sia, per motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa, potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica venga effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario di fiducia della Cassa appositamente nominato di volta in volta dalla giunta esecutiva e non facente parte della citata commissione.

Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale, il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica che stabilirà collegialmente l'esistenza o meno dell'invalidità.

Si procederà quindi all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della giunta esecutiva.

Gli uffici provvederanno in seguito alla comunicazione dell'esito della domanda.

Art. 11.

Rigetto e ricorso

Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte della giunta esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del provvedimento, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da due medici iscritti all'albo, designati dalla giunta esecutiva della Cassa, e da un terzo sanitario nominato all'uopo dal ricorrente.

In caso di riconoscimento dell'invalidità le spese del sanitario di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza dell'invalidità da parte del citato collegio.

Art. 12.

Revisione ed eventuale revoca

I beneficiari delle pensioni, che all'atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, ogni tre anni sono sottoposti alla verifica della persistenza dello stato invalidante dante causa al pensionamento.

Gli uffici, quindi, trascorso il triennio, predispongono gli elenchi delle pensioni dicharate revisionabili, trasmettendone i relativi fascicoli all'esame della commissione di revisione, di composizione diversa da quella che ha proceduto all'accertamento dello stato invalidante e costituita ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, la quale, sottoposti i pensionati a visita medica, redige apposito verbale in merito alla persistenza o meno dello stato invalidante, anche tenendo conto dell'esercizio professionale svolto dal pensionato.

Nel caso in cui il beneficiario della pensione sia impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa per documentati motivi di salute, si provvede alla nomina di un sanitario di fiducia della Cassa stessa secondo le modalità di cui al citato art. 10.

Si procederà quindi all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della giunta esecutiva che, qualora l'invalidità non sia più riscontrata, provvederà alla revoca della pensione.

La concessione diviene definitiva se lo stato invalidante venga confermato per due volte.

Nel caso in cui il pensionato, convocato nelle forme di legge, non si presti senza giustificato motivo alla revisione, l'ufficio procederà alla sospensione della pensione. Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla data della sospensione stessa, la giunta esecutiva procederà d'ufficio alla revoca della pensione.

Per le pensioni dichiarate revisionabili, resta sempre da parte della Cassa la possibilità di accertare la persistenza dei requisiti danti causa al pensionamento entro 10 anni dalla decorrenza dello stesso.

Art. 13.

Necessità di nuova domanda

Qualora non sussista lo stato di inabilità, il richiedente la relativa pensione può inoltrare una nuova istanza tendente ad ottenere il conferimento di altra pensione per la quale sia in possesso dei necessari requisiti.

(1462)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento Sesto S. Giovanni e Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceretti & Tanfani con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, uffici di Milano, è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Ceramica Italiana Pozzi Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Gaeta (Latina), è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Industriali sede di Milano e stabilimento di Laveno Mombello (Varese), è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto (Perugia) sede e stabilimento di Spoleto località S. Chiodo di Morgnano, è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1583)

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la dottoressa Giuseppa Bologna, direttore di divisione r.e., è stata nominata in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti, per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dottor Roberto Baldassarri.

(1605)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a venti posti nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*), concernente la validità dei diplomi di maturità professionale ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli esperti degli istituti di sperimentazione agraria, sesta qualifica funzionale, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1982, registro n. 10, foglio n. 144, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a venti posti di esperto nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, sesta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti di esperto in prova nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, sesta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria, ovvero di agrotecnico;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, 20, entro trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmnte pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente fino a un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

d) a 55 anni, purché siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quello dei due commi precedenti sono cumulabili purché complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Per sostenere le prove scritte i concorrenti ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni, nell'ora e nel luogo che verranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 2 aprile* 1983.

I candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati del colloquio di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver diritto a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi al fine di far valere titoli di precedenza o preferenza.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati degli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi civili o per servizio e del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

L'assegnazione delle sedi sarà effettuata a scelta dai candidati secondo l'ordine della graduatoria.

I concorrenti che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, per un periodo di sei mesi, esperti nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Nel caso che non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1983
Registro n. 2, *foglio n.* 279

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
Malattie delle piante - Zootecnia.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte.
Economia rurale ed estimo.
Industrie agrarie.
Meccanica agraria.
Nozioni di statistica agraria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto
nato a . . . . . il . . . residente in . . . .
via . . . . . . chiede di partecipare al concorso a venti posti in prova nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio: . . .

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione:

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: . . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(1402)

Concorso, per esami, a due posti di segretario contabile nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, concernente la validità dei diplomi di maturità professionale ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di sperimentazione agraria, sesta qualifica funzionale, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1982, registro n. 10, foglio n. 144, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a due posti di segretario nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, sesta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di segretario contabile in prova nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, sesta qualifica funzionale per gli istituti sperimentali per la floricoltura di S. Remo e per l'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

I vincitori del concorso dovranno permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio a ciascuno di essi assegnata.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, maturità classica o scientifica, geometra, abilitazione magistrale, segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, contabile di azienda, addetto alla contabilità d'azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto agli uffici turistici, perito per il turismo, segretario d'amministrazione, analista contabile, operatore commerciale, tecnico delle attività alberghiere, operatore turistico, rilasciati dai licei classici o scientifici o da istituti magistrali o da istituti tecnici o professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, *entro trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*

Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale e da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Per sostenere le prove scritte i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nell'ora, nei giorni e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 2 aprile* 1983.

Essi dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro blu o nero.

I candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio. Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione ai posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati del colloquio di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver diritto a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi al fine di far valere titoli di preferenza;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati appartenenti alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori, in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, in prova, per un periodo di sei mesi, segretari contabili nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicati nell'art. 1.

La scelta della sede sarà effettuata, secondo l'ordine della graduatoria, dai vincitori, ai quali resta la preferenza della scelta anche in sede di nomina di eventuali idonei.

Nel caso che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1983
Registro n. 2, *foglio n.* 258

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche e computisteria.

Nozioni di contabilità di Stato.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte.

Elementi di diritto amministrativo e di diritto civile (limitatamente ai diritti di proprietà e delle obbligazioni e del lavoro).

Elementi di statistica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . il . . . . . . residente in . . . . . .
via . . . . chiede di partecipare al concorso a due posti di segretario contabile nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, per gli istituti di floricoltura di S. Remo e colture industriali di Bologna.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(1403)

Concorso, per esami, ad un posto di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi della pesca

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, relativo all'approvazione dei ruoli organici dell'ex Commissariato generale della pesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, relativo alle piante organiche e alla denominazione delle qualifiche del personale dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutiva e ausiliaria del Ministero dell'agricoltura;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi della pesca, quarta qualifica funzionale, in relazione alle esigenze del servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1982, registro n. 10, foglio n. 144, concernente l'autorizzazione a indire un concorso ad un posto di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi della pesca, quarta qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi della pesca, quarta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, n. 20, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, una prova pratica e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso stesso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno nel luogo e nell'ora che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 2 aprile* 1983.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi al colloquio coloro che abbiano superato la prova pratica.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami con l'indicazione del voto riportato .

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e della determinazione del vincitore, i candidati che intendano far valere titoli di preferenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il

termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati del colloquio di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, l'indicazione del vincitore e la graduatoria degli idonei oltre il vincitore saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego.

Tale decreto sara pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego l'aspirante utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto.

Nel caso che per la partecipazione al concorso si sia avvalso del beneficio della elevazione del limite di età, dovrà dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbia già trasmessi ai fini di cui all'art. 7;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici. Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche se non abbia ancora prestato servizio militare, ma sia stato riformato successivamente alla presentazione alle armi, oppure sia stato già dichiarato abile arruolato dal competente consiglio di leva; se invece appartiene alla leva di mare presenterà il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente. Qualora sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal consiglio di leva dovrà presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure se appartiene alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto. Nel caso che non sia stato ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnato alla leva marittima, dalla capitaneria di porto. Se presta servizio militare dovrà presentare un attestato del comandante del reparto.

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora sia invalido di guerra o per fatto di guerra od invalido civile o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre il vincitore a visita medica.

Se è dipendente statale di ruolo potrà produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi. Egli dovrà accettare la sede di servizio che gli verrà assegnata.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova, e se avrà ottenuto giudizio favorevole sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1983
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 346

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un componimento di cultura generale.

PROVA PRATICA

1) Dattilografia;

a) saggio di copiatura per 15 minuti con velocità libera.

I candidati che terminano la copiatura del brano in un tempo minore possono ricopiarlo in parte o per intero una o più volte fino allo scadere del tempo stabilito;

b) copiatura di uno specchio riassuntivo e tabulazione di dati.

Il tempo a disposizione è di 10 minuti.

Non è consentito sostituire i fogli che saranno distribuiti prima della prova né usare la gomma per cancellare.

Eventuali correzioni dovranno essere eseguite per mezzo della macchina da scrivere.

2) Svolgimento delle quattro operazioni mediante l'uso di macchine calcolatrici. Il tempo a disposizione è di 5 minuti.

COLLOQUIO

Descrizione sommaria dei principali sistemi di prelievo di campioni di acqua, loro conservazione, trattamento e cenni sulle loro analisi.

Principali sistemi di prelievo di materiale biologico negli ambienti acquatici e sua conservazione.

Descrizione sommaria della strumentazione fondamentale per l'analisi chimica e biologica delle acque.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del Personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto nato a .... il .... residente in . ... via . ... chiede di partecipare al concorso, per esami, ad un posto di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi nella pesca.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio ....

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(1404)

Concorso a quattro posti di preparatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, seconda qualifica funzionale, in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1982, registro n. 10, foglio n. 144, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a quattro posti di preparatore in prova degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, seconda qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a quattro posti di preparatore in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, seconda qualifica funzionale.

I posti saranno ripartiti fra i seguenti istituti nel modo appresso indicato:

istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi posti 1

istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi » 2

istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze » 1

La scelta della sede sarà effettuata, secondo l'ordine della graduatoria, dai vincitori stessi ai quali resta la preferenza della scelta anche in caso di nomina di eventuali idonei.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a svolgere le seguenti mansioni: manutenzione e conservazione degli apparecchi in uso nei laboratori scientifici; cura e raccolta del materiale scientifico; preparazione dei campioni per analisi chimiche; lavori manuali inerenti alle prove sperimentali, preparazione delle razioni alimentari destinate agli animali in esperimento, pulizia e custodia degli animali in esperimento; delimitazione delle parcelle di terreno destinato alla sperimentazione; sorveglianza delle operazioni di preparazione, semina, concimazione del terreno, cura della coltivazione, raccolta e conservazione dei prodotti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di quinta elementare;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo o gli altri limiti massimi di età previsti dalle vigenti norme;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dai titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentati in tempo utile le domande ed i titoli spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande e i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda al fine di comprovare il possesso dei titoli e dei requisiti da sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito sono: attestazioni dei servizi prestati presso enti pubblici o privati o nelle forze armate, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare, nonchè tutti gli altri documenti che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse. Tutti i documenti dovranno essere rilasciati in conformità alla legge sul bollo ed essere prodotti in originale o in copia debitamente autenticata.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame e attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità ai criteri stabiliti.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito, salvo quelli comprovanti servizi nelle amministrazioni dello Stato.

La valutazione dei titoli precederà le prove di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica.

La commissione disporrà di 30 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la valutazione di ciascuna delle prove pratica e di idoneità tecnica.

Dette prove non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli ottenuti nelle prove.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di questa ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati appartenenti alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati per un periodo di sei mesi, preparatori in prova, seconda qualifica funzionale, nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e destinati alle rispettive sedi in conformità di quanto disposto dall'art. 1.

Qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine fissato decadranno dalla nomina. Essi dovranno permanere per almeno cinque anni nella sede loro assegnata.

Compiuto detto periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1983
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 280

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . nato a
il . . . . residente in . . . . via . . . .
chiede di partecipare al concorso a . . . posti di . . . .
nel ruolo . . . .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . .

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione .

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

i titoli allegati: .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(1405)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a dieci posti nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche al terzo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente « la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluse dalla contrattazione »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, concernente le nuove piante organiche e denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 5, foglio n. 96, concernente l'autorizzazione a coprire, mediante pubblici concorsi, diciannove posti della carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Accertato che sussiste la disponibilità dei posti di cui sopra;

Considerato che si rende necessario, in relazione alle esigenze interne riservare dieci posti ai periti minerari, sette posti a coloro che sono in possesso del diploma di istituto tecnico industriale o per geometra e due posti ai periti industriali con specializzazione in elettronica o in telecomunicazioni;

Tenuto conto che questa amministrazione ritiene opportuno indire tre concorsi distinti in relazione alla predetta ripartizione;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/75 del 14 aprile 1975, sui programmi di esame da adottare per l'accesso alla carriera di concetto, ruolo tecnico, del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di perito industriale ad indirizzo minerario (non sono ammessi titoli di studio equipollenti).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione II - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio con l'esatta indicazione della data e dell'istituto tecnico industriale statale, o legalmente riconosciuto, presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione.

Inoltre i candidati che intendano sostenere la prova facoltativa, scritta ed orale, di arte mineraria e/o il colloquio facoltativo di lingua estera, debbono indicarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) cartografia, topografia e disegno topografico; ellissoide internazionale, reticolato geografico; coordinate polari, cartesiane e geografiche; carta geografica e sue proprietà; proiezioni; carte topografiche e idrografiche. Planimetria, altimetria, celerimensura, misure di superficie; tracciamento di strade e canali, spianamento del terreno, rappresentazioni di problemi topografici;

2) meccanica:

a) resistenza dei materiali; applicazione del calcolo ad elementi di costruzione staticamente determinati (fondazioni, muri, pilastri, travi, solai, capriate, strutture in legno, in ferro e in cemento armato);

b) lavoro, potenza, rendimento;

c) pressione idraulica (paratoie e presse idrauliche), afflusso dell'acqua (bocche a battente ed a stramazzo); moto dell'acqua nei canali e nelle condotte, perdite di carico. Pompa a stantuffo e centrifughe. Ventilatori.

Colloquio - Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) chimica industriale: combustibili, laterizi, calce, pozzolana, gesso, cemento, materiali refrattari, esplosivi;

b) mineralogia: riconoscimenti dei minerali più comuni, principali caratteri chimici e fisici ed impieghi industriali;

c) nozioni di legislazione mineraria;

d) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

e) nozioni di diritto costituzionale;

f) nozioni di statistica: fasi della statistica, specie di rilevazioni dei dati, medie, numeri indici, interpolazione ed estrapolazione, diagrammi.

Prove facoltative - I candidati potranno chiedere, inoltre, nella domanda di ammissione al concorso, di voler sostenere l'esame facoltativo di arte mineraria (scritto ed orale), secondo il seguente programma:

a) ricerca e coltivazione di sostanze minerarie metallifere e non metallifere (esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi), scavo di gallerie, pozzi; impiego degli esplosivi; metodi di coltivazione a cielo aperto ed in sotterraneo; trasporti interni ed esterni; eduzione delle acque; ventilazione, sicurezza nelle miniere;

b) origine del petrolio e del gas naturale; condizioni per l'accumulo dei giacimenti; tipi di giacimento;

c) prospezioni geofisiche con vari mezzi e sistemi; ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi mediante sondaggi; sondaggi; completamento dei pozzi;

d) coltivazione dei giacimenti di idrocarburi; stimolazione; produzione secondaria.

I candidati potranno chiedere altresì di sostenere il colloquio facoltativo di lingua estera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato) consistente in una conversazione e traduzione di brani a carattere tecnico scritti nella lingua estera prescelta.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 16 e 17 novembre 1983, con inizio alle ore 8,30 presso il Palazzo degli esami - Via Girolamo Induno, 4 - Roma.

La prova scritta facoltativa di arte mineraria avrà luogo nella predetta sede il giorno 18 novembre 1983, con inizio alle ore 8,30.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscitto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai canditati che avranno superato la prova facoltativa scritta ed orale di arte mineraria verrà assegnato da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma; coloro che non avranno riportato la sufficienza nella prova scritta facoltativa non potranno ottenere l'ammissione al relativo colloquio.

Ai candidati che avranno superato il colloquio facoltativo di lingua estera verrà assegnato da mezzo punto ad un punto in aumento della votazione complessiva.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche inperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal Comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in qualità di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a perito, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro dichiara la risoluzione del

rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altre amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnate mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio nella sede loro assegnata, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente al sesto livello iniziale della qualifica nella quale saranno inquadrati, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1983
Registro n. 1 Industria, foglio n. 120

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo (L. 3000)

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione II - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . cap. . . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami, a dieci posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . via . . . . data .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè . . (5);

8) di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione;

9) di voler sostenere la prova facoltativa, scritta ed orale, di arte mineraria (6);

10) di voler sostenere il colloquio facoltativo di lingua . . . . . . (indicare francese, inglese o tedesco) (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assuma alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . ., (7)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. .

1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

6) Questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che intendono sostenere la prova.

7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

(1541)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a sedici posti (elevati a ventitre) di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di agosto 1981, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato in data 29 gennaio 1983, il decreto ministeriale 31 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1981, registro n. 7, foglio n. 390, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli, a sedici posti (elevati a ventitre) di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1979.

(1596)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1619)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, aula V Polifunzionale sito in Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 aprile 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 14 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 120, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di difesa del suolo, sito in contrada S. Antonello di Montalto Uffugo Scalo (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova: 29 marzo 1983, ore 8,30.

(1638)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, già fissate per i giorni 4-5 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1983, pag. 373 sono state rinviate come segue:

prima prova: 8 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 9 aprile 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, via Muroni, 23/A, Sassari.

(1639)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 32.

Il diario dele prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 32, già fissate per i giorni 8-9 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1983, pagina 1389, sono state rinviate come segue:

prima prova: 12 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 13 aprile 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso la presidenza della facoltà di magistero dell'Università di Genova, corso Montegrappa n. 39.

(1640)

Integrazione del diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 68.

Ad integrazione del diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 68, fissate per i giorni 22-23 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 14 febbraio 1983, pag. 1187, si precisa quanto segue:

prima prova scritta: 22 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova pratica: 23 marzo 1983, ore 8,30.

(1641)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da centonove a quattrocentodiciannove, dei posti di coadiutore meccanografo nelle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale di meccanografia, e della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo dei coadiutori meccanografi.

I posti di coadiutore meccanografo in prova nelle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali messi a concorso con decreto ministeriale 18 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1982, sono stati elevati da centonove a quattrocentodiciannove con decreto ministeriale 23 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1983, registro n. 7 Finanze, foglio n. 308.

(1636)

Aumento, da diciannove a trentadue, dei posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, da adibire al centro di servizio di Milano.

I posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, da adibire al centro di servizio di Milano, messi a concorso con decreto ministeriale 29 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1982, sono stati elevati da diciannove a trentadue, con decreto ministeriale 11 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1983, registro n. 7 Finanze, foglio n. 161.

(1637)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli, a diciassette posti di operaio comune nel ruolo degli operai comuni

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1078 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 1982 di ripartizione dei posti recati in aumento dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a diciassette posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai comuni della Corte dei conti, da adibire a lavori di trasporto di materiali o di pulizia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo e degli operai dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica al lavoro e al servizio da prestare. L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Licenza di scuola elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90;

Saranno tuttavia ammessi al concorso coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretario generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio richiesto (licenza elementare) con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

8) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonchè il relativo numero telefonico;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I posti saranno conferiti a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti all'impiego per il quale si concorre.

A tal fine, alla domanda, dovrà essere allegata la documentazione relativa ai requisiti attitudinali e gli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti all'impiego per il quale si concorre.

I documenti e i titoli, in originale o in copia devono essere in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande, della documentazione nonchè dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4 e non in regola con le norme sul bollo.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 8.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli e dei requisiti, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai requisiti attitudinali nonché ai titoli dal medesimo prodotti.

L'idoneità si intende conseguita soltanto dai candidati che abbiano riportato in detta valutazione un punteggio non inferiore ai sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria di merito viene formata in base al punteggio riportato da ciascun candidato idoneo nella valutazione dei titoli e dei requisiti, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano riportato nella valutazione dei titoli e dei requisiti un punteggio non inferiore a sei decimi debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal rice-

vimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e in regola con le disposizioni della legge sul bollo, attestanti il possesso degli eventuali titoli che, in base alla normativa vigente, diano diritto a precedenza o preferenza nella nomina.

Art. 11

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o, se non ancora rilasciato, certificato della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare militare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato o in servizio permanente o continuativo delle Forze armate e Corpi di polizia sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

Art. 13.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 12 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi a riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera degli operai comuni ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'articolo 8, terzo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1982

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 *febbraio* 1983
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 168

ALLEGATO

(Schema di domanda in bollo da L. 3.000)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 15 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a diciasette posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai comuni della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 30 dicembre 1982.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . . ;

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero ai sensi dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) allega i sottoindicati documenti

Roma, lì

Firma

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

Visto: si autentica la firma del signor (5) .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1574)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 69 dell'11 marzo 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Provincia di Treviso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di motorista meccanico e guida automezzi.

Istituto autonomo case popolari della provincia di Ancona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato d'ordine.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, in Foggia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente.

Unità sanitaria locale zona 26 - Arcipelago toscano, in Portoferraio: Selezioni pubbliche, per conferimento in ruolo, a tre posti di operatori tecnici caldaisti, ed a tre posti di operatore tecnico.

Comune di Pescara: Concorso nazionale di idee tra gli ingegneri e gli architetti iscritti ai rispettivi albi professionali. per uno studio sulla utilizzazione di aree già adibite o destinate a verde pubblico.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, in Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore tecnico-professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830710)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte *costituzionale ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.